

Irpef: somme corrisposte al dipendente per l'attività ispettiva presso cooperative
Cassazione, sez. V, sentenza 06.10.2006 n. 21517

Funzione risarcitoria e non retributiva, con conseguente esclusione dell'assoggettamento a tassazione IRPEF, delle somme corrisposte al dipendente in relazione ad attività ispettiva svolta presso cooperative.

Con la sentenza n. 21517 del 6 ottobre 2006, la Corte di Cassazione ha di nuovo affrontato il tema della natura risarcitoria dei rimborsi spese percepiti dai dipendenti degli Enti finanziari adibiti a compiti ispettivi, con conseguente impossibilità di assoggettare i detti rimborsi a tassazione IRPEF.

Nella decisione la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il non assoggettamento a tassazione IRPEF concerne anche i rimborsi delle spese forfetariamente previste.

È auspicabile, a questo punto, che le Commissioni Tributarie di merito si uniformino al principio così definitivamente ribadito e formulato dalla magistratura di legittimità.

(Altalex, 18 gennaio 2007. Nota di Giuseppe De Marco)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Sentenza 6 ottobre 2006 n. 21517

(Presidente Dott. G. Paolini, relatore Dott. A. Di Blasi)

Svolgimento del processo

Il contribuente, Ispettore del lavoro, avanzava istanza di rimborso delle ritenute Irpef, effettuate dal Ministero, sulle somme corrisposte per rimborso spese, in relazione ad attività ispettiva svolta presso cooperative.

Formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava in sede giurisdizionale e l'adita C.T.P. di C., con decisione n. 368/06/2002, accoglieva il ricorso, riconoscendo la natura risarcitoria dell'erogazione.

Tale decisione, sull'appello dell'Ufficio, veniva riformata dalla sentenza della C.T.R. in epigrafe indicata, la quale riteneva, invece, l'indennità una componente del reddito soggetta ad imposizione.

Con ricorso notificato il 24/29 novembre 2004, iscritto a R.g. n.26271/04 e n. 1419/05, ed affidato a quattro mezzi, I.V. ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

L'intimata, con controricorso notificato il 31 dicembre 2004, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell'impugnazione.

Con istanza 12.10.2005, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell'art. 375 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, trattandosi di impugnazioni che investono la stessa sentenza ne va disposta la riunione, ex art. 335 cpc.

Con il primo mezzo, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.48 del dpr n.597/1973 e dell'art. 48 del dpr n.917/1986 in riferimento all'art.6 comma 2 del medesimo dpr, nonché ai principi generali in materia di reddito imponibile.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

Con il terzo mezzo si prospetta il vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.

Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c.

I quattro motivi, che avuto riguardo all'intima connessione si trattano congiuntamente, devono ritenersi fondati, alla stregua del principio affermato dalla Corte in sede di esame di ricorsi, relativi proprio a ritenute operate su somme erogate a titolo di rimborso spese forfetario, proposti da altri dipendenti del Ministero del Lavoro, incaricati di effettuare ispezioni presso cooperative.

Si è, infatti, ritenuto che "In tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile, ai sensi tanto dell'art.48 del vigente t.u.i.r. del 1986, a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni dagli stessi articoli previste. Assumono infatti funzione risarcitoria, e non retributiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l'incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscano pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all'applicazione del principio nella modalità del rimborso - di tipo forfetario anziché a piè di lista - quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese" (Cass. N.9107/2002; n.5081/1999; n. 4082/1996).

L'impugnata sentenza che ha disatteso tale condiviso principio e le norme ivi citate, merita di essere riformata, con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

Il ricorso va, dunque accolto con la cassazione dell'impugnata decisione.

Il Giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, procederà al riesame e deciderà sul merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, adeguandosi al richiamato principio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li accoglie. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Calabria.

Così deciso in Roma il 07 luglio 2006

(da www.altalex.it)